

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

SENTENZA N°

1747/2010

FASC.

N°

3902/08

CRON.

N°

1745

N. 3902/2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N°

621

Il Tribunale di Monza, Sezione Distaccata di Desio, in persona della dott.ssa MARIA GABRIELLA MARICONDA in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di prima istanza promossa con atto di citazione ritualmente notificato iscritta al numero di Ruolo di cui sopra e vertente

T R A

BANCA [redacted] S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. [redacted] D. C. [redacted] e G. [redacted] di C. [redacted] M. [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in P.zza [redacted], giusta delega in atti-

IL CASO.it

A T T R I C E

C O N T R O

V. C. [redacted], rappresentato e difeso dagli avv.ti S. [redacted] T. [redacted] e B. [redacted] M. [redacted] di M. [redacted] e L. V. [redacted] di D. [redacted], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via [redacted] nr. [redacted], giusta delega in atti-

E

CREDITO [redacted] S.p.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Sido Bonfatti e Gigliola Iotti di Modena, e Walter Borgonovo di Monza, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, Via Cavallotti 15, giusta delega in atti

C O N V E N U T I

OGGETTO: risarcimento danni.
All'udienza dell'1 dicembre 2009, avanti al Giudice Istruttore, i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni:

Per l'attore:

- 1) In via principale, dichiarare che il Credito [redacted] ha compiuto concorrenza sleale a danno della Banca [redacted] S.p.A., ex art. 2598 c.c., attraverso un illecito storno di dipendenti, con conseguente illecito sviamento ed appropriazione di clienti; condotte poste in essere con le modalità descritte in narrativa, nonché gli ulteriori illeciti contrattuali e/o extracontrattuali descritti in narrativa; per l'effetto condannare il Credito [redacted] S.p.A., eventualmente anche in solido con il sig. C. [redacted], all'integrale risarcimento del danno

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

patrimoniale e non, subito e subendo dalla Banca [redacted] S.p.A. in conseguenza di tale illecito - anche in considerazione della migrazione di clienti e di somme investite, che ne è derivata tra le due banche, che è stata descritta in narrativa - nella somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo Giudice, eventualmente maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria; per l'ulteriore effetto, ex art. 2599 c.c., inibire a [redacted] di continuare a porre in essere attività di storno ai danni della Banca attrice ed inoltre ordinare, ex art. 2600 c.c., la pubblicazione della sentenza eventualmente anche nella sola parte relativa alla concorrenza sleale.

IL CASO. II

2) In via meramente subordinata a quanto sub. 1), nella denegata, ed invero non creduta, eventualità che l'Ill.mo giudice ritenga non integrato lo storno illecito, e dunque il comportamento contrario all'art. 2598 c.c. in capo al Credito [redacted], dichiarare che tale società ha compiuto gli atti illeciti, contrattuali e/o extracontrattuali, descritti in narrativa a danno della Banca [redacted] S.p.A.; per l'effetto condannare il Credito [redacted] S.p.A., eventualmente anche in solido con il sig. V. [redacted] C. [redacted], all'integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito e subendo dalla Banca [redacted] S.p.A., in conseguenza di tali illeciti - anche in considerazione della migrazione di clienti e di somme investite che ne è derivata tra le due banche, e che è stata descritta in narrativa - la somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo Giudice, eventualmente maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

3) In ogni caso, dichiarare che il sig. V. [redacted] C. [redacted] ha compiuto gli atti illeciti, contrattuali e/o extracontrattuali, descritti in narrativa a danno della Banca [redacted] S.p.A.; per l'effetto condannarlo, eventualmente anche in solido con il Credito [redacted] S.p.A., all'integrale risarcimento del danno, patrimoniale e non, subito e subendo dalla Banca [redacted] S.p.A. in conseguenza di tali illeciti - anche in considerazione della migrazione di promotori finanziari, nonché di clienti e di somme investite che ne è derivata tra le due banche, e che è stata

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

descritta in narrativa - nella somma che verrà quantificata, se del caso anche in via equitativa, in corso di causa dall'Ill.mo giudice, eventualmente maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.

4) In ogni caso, condannare i soccombenti, eventualmente in solido tra loro, ovvero ciascuno secondo quando gli spetti, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

IL CASO.it

Per il convenuto C.:

Voglia l'Ill.mo giudice adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione spinta, così statuire:

- respingere tutte le domande formulate da Banca S.p.A. nei confronti di V. C.;
- condannare la stessa banca alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa - oltre oneri accessori - a favore del convenuto.

In istruttoria: in via meramente cautelativa il sig. V. C. ribadisce - senza inversione dell'onere probatorio - tutte le istanze istruttorie di cui alla propria memoria del 22 aprile 2009.

Per S.p.A.:

Voglia il Tribunale, rigettare le domande formulate nei confronti del Credito S.p.A., con vittoria di spese ed accessori come per legge.

Scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, la causa è stata trattenuta in decisione, dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata la Banca S.p.A. ha convenuto in giudizio il sig. V. C. e il Credito S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei gravi danni causati con l'illecita condotta tenuta e consistita nell'avvenuto storno, a cavallo tra la fine del 2007 e l'inizio del 2008, di un numero molto rilevante di promotori finanziari (ben 49), che erano stati indotti a dimettersi dal sig. Vittorio Carioti, responsabile commerciale della Banca istante sino al 30 novembre 2007, ed erano stati poi assunti dalla S.p.A., presso la quale avevano portato anche i clienti seguiti per conto e nell'interesse della Banca S.p.A.. Quest'ultima, pertanto, in un breve arco di tempo aveva dovuto far fronte ad un esodo di promotori finanziari e alla perdita di una rilevante massa di clienti

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

istituzionali portati presso la convenuta, grazie alle notizie riservate in possesso dei promotori finanziari distratti e che avevano rassegnato le proprie dimissioni anche senza osservare gli obblighi di preavviso ed in aperta violazione di clausole di non concorrenza.

Costituendosi in giudizio, il sig. ~~Vittorio C.~~ contestava integralmente il contenuto dell'atto di citazione, affermando di essere stato estromesso dall'organizzazione commerciale di Banca ~~_____~~ S.p.A., nell'ambito di un programma di ristrutturazione di detta società, che versava, in una crisi industriale, tanto che, come risulta da notizie riportate sugli organi di stampa, non soltanto veniva modificato l'assetto societario (proprietà), ma veniva, altresì, cambiato il management (nuovo amministratore delegato, nuovo responsabile dell'organizzazione commerciale), che predisponava un nuovo piano industriale per risollevarne le sorti della Banca. Il sig. ~~C.~~ evidenziava, altresì, che i promotori dell'attrice avevano piena consapevolezza della situazione di difficoltà economica attraversata dall'istante e che tale situazione aveva creato allarme anche presso i clienti, con la conseguenza che le loro dimissioni e il loro entrare a far parte della rete commerciale di ~~_____~~ s.p.a., era da attribuirsi esclusivamente ad una libera scelta, espressione di un diritto, costituzionalmente garantito, di ricercare sul mercato la migliore soluzione alle proprie esigenze lavorative.

IL CASO.it

Analogamente, la ~~_____~~ S.p.A., nella comparsa di risposta, ha contestato integralmente le domande proposte dalla Banca ~~_____~~, negando, in primo luogo, che i 49 promotori finanziari dimissionari fossero stati tutti reclutati in breve tempo dall'istituto convenuto, ed evidenziando che nel 2008 vi era stato un vero e proprio esodo di agenti dalla Banca ~~_____~~ dalla quale si erano dimessi in ben 157.

E' stata, quindi, compiuta la necessaria istruttoria attraverso produzioni documentali e l'escussione di alcuni testimoni, all'esito della quale la causa, precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, e scaduti i termini concessi per il deposito delle conclusionali e delle repliche, è stata trattenuta in decisione dal G.I. in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda



Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

MOTIVI DELLA DECISIONE


Com'è noto, e come anche la Suprema Corte ha ben evidenziato in numerose sentenze, tra le quali a titolo esemplificativo si richiama la nr. 10684 dell'11 agosto 2000, nella valutazione dei comportamenti integranti illeciti concorrenziali occorre temperare, da un lato, l'interesse dell'imprenditore che si assuma danneggiato dall'altrui attività e dall'altro, gli interessi collettivi sottesi alla dinamica economica, in adesione ai principi ed ai limiti dell'art. 41 della Costituzione, diretti a garantire che il mercato conservi la qualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipanti ovvero per chiunque pretenda di esercitare tale iniziativa. Pertanto la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 2598 c.c. sanziona, in modo residuale rispetto alle ipotesi specifiche contemplate e descritte ai numeri 1 e 2, ogni atto che, in quanto non conforme alla correttezza professionale, sia idoneo - come da esame da condurre caso per caso - a danneggiare l'altrui azienda.

Il parametro normativo, cioè, è dato dall'art. 2598 cod.civ. con il quale il legislatore ha inteso fornire una definizione degli atti di concorrenza sleale individuandone, ai punti 1 e 2, quelli c.d. tipici, e sanzionando, però, al n. 3 quei comportamenti posti in essere da "chiunque" si valga "direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

IL CASO.it

Lo storno di dipendenti mediante il quale l'imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative di dipendenti di un'impresa concorrente non è altro che uno degli aspetti in cui si estrinseca la libertà di iniziativa economica tutelata dalla nostra carta costituzionale al pari della libera circolazione del lavoro [così come ben evidenziato dalla Suprema Corte nelle sentenze 20 giugno 1996 nr.5718 e Cass. 22 luglio 2004 nr. 13658]. Pertanto affinché l'attività di acquisizione di collaboratori e dipendenti integri un'ipotesi di concorrenza sleale è necessario che sia stata attuata con il fine di danneggiare l'altrui azienda in misura eccedente il normale pregiudizio che possa derivare dalla perdita di dipendenti che scelgano di prestare

Il Giudice Esr.
M. Gabriella Mariconda



Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

la propria attività in favore di altra impresa concorrente. L'illiceità della condotta deve quindi essere desunta, in primo luogo, dall'obiettivo essenziale che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso questo passaggio. A tal fine, per individuare la sussistenza di una siffatta scorrettezza concorrenziale si devono considerare, innanzi tutto, gli strumenti utilizzati e, poi, valutare le modalità di reclutamento dei dipendenti stornati per misurarne gli effetti non solo potenzialmente destrutturanti sull'altra organizzazione aziendale ma anche di parassitaria sottrazione dell'avviamento (il che consente di ancorare ad elementi indiziari oggettivi il requisito del c.d. animus nocendi).

Fatte tali premesse di ordine generale, deve ora essere esaminata la vicenda che ha coinvolto le parti in causa.

E' stato dimostrato documentalmente e testimonialmente che alla fine del 2007 si diffusero anche su pubblicazioni economiche (cfr. doc. 4 parte attrice) voci che davano per certo il passaggio del convenuto C., manager di spicco dell'allora [redacted] poi divenuta Banca [redacted], in altra struttura, e che individuavano la causa di tale passaggio nella modificazione del gruppo dirigente non gradito a C. e nel conseguente rischio per quest'ultimo di perdere la propria posizione. Il convenuto, cioè, a causa delle modificazioni dell'assetto societario di Banca [redacted] temeva di essere "giubilato" in quanto l'amministratore subentrante M. S. proveniente da [redacted] S.p.A., aveva portato con sé il nuovo direttore generale, sig. C. A. soppiantando quello al quale faceva capo V. C., vale a dire P. M. che era stato, infatti, emarginato.

IL CASO.it

In definitiva, la fuoriuscita di C. dalla Banca [redacted] è dipesa, così come emerge dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, sia dal nuovo assetto societario sia dalla modifica del management (e quindi del gruppo dirigente) sia dalla crisi attraversata dalla società istante e di cui avevano contezza tutti i promotori finanziari di Banca [redacted] che aveva anche intrapreso autonome iniziative legali per tutelare i propri interessi. Non può sottacersi e dimenticarsi, infatti, che nel

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

2005 l'attuale Banca [redacted], già [redacted] -vale a dire la struttura di promotori finanziari della Popolare [redacted] fu coinvolta nello scandalo di G. [redacted] F. [redacted] e ciò determinò un allarme sia nei risparmiatori sia nella rete di promotori ad essa legati.

Orbene, al riguardo deve evidenziarsi che se le ragioni che hanno spinto il sig. [redacted] ad allontanarsi dalla Banca [redacted] sono marginali in quanto l'addebito rivolto a questi da parte dell'attrice è relativo alla condotta dallo stesso tenuta sia prima che dopo le dimissioni e che l'avrebbero portato ad "avvicinare" e a "reclutare" un numero molto ingente di promotori finanziari affinché lo seguissero presso la [redacted], vale a dire presso la banca all'interno della quale il [redacted] aveva intenzione di andare a svolgere la propria attività lavorativa, la situazione complessiva attraversata dalla banca istante nel 2007 è, però, rilevante per ricostruire la vicenda e verificare se l'esodo dei promotori in Credem sia stato causato dalla volontà dell'impresa concorrente di arrecare pregiudizio all'attrice ovvero piuttosto dall'intento di questa di estendersi sul mercato finanziario avvalendosi di collaboratori già esperti -quali quelli di [redacted]- spinti dalla necessità di tutelare sé stessi e di porsi al riparo dalla crisi che stava obbiettivamente interessando la Banca [redacted].

IL CASO.it

E' pacifico, che la Banca istante nel corso del 2007 era stata sottoposta a una radicale "trasformazione" che aveva comportato, dapprima, un cambiamento della proprietà passata in mano ad una cordata formata dalla S. [redacted], dalla A. [redacted] e dalla D. [redacted], e successivamente un avvicendamento nei vertici dirigenziali che avevano visto l'ingresso di un nuovo amministratore delegato -M. [redacted] S. [redacted], proveniente da [redacted] S.p.A.- il quale, come si è già accennato, aveva portato con sé C. [redacted] A. [redacted] sostanzialmente subentrato a P. [redacted] M. [redacted] cui faceva capo V. [redacted] Q. [redacted], con la conseguente emarginazione di entrambi tali ultimi soggetti.

Questi avvicendamenti avevano inciso notevolmente sulle politiche societarie e sul Piano industriale, tant'è che Banca [redacted] aveva voluto informare personalmente tutti i promotori finanziari mediante apposite convention territoriali, alle quali avrebbe

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

partecipato il sig. A. [redacted] così come attestato dal doc. 2 prodotto dal sig. C. [redacted], convention che evidenziavano ancora di più l'intento del nuovo gruppo dirigente di esautorare quello vecchio con il quale non era stato preso alcun contatto, così come emerge dalla missiva prodotta dal convenuto sub doc. 4 e dalla e-mail sub doc. 8, intento poi rivelato anche con la e-mail del 25 ottobre 2005 (cfr. doc. 7) nella quale il sig. A. [redacted] è arrivato al punto da richiedere che ogni comunicazione rivolta specificatamente al sig. C. [redacted] venisse inviata anche a lui.

E che la "vecchia guardia" della [redacted] fosse allarmata circa il proprio futuro emerge dall'analisi del doc. 5 prodotto dal sig. C. [redacted], nel quale venti promotori finanziari -si noti bene- che ricoprivano incarichi manageriali in [redacted], l'8 ottobre 2007 sentirono la necessità di chiedere spiegazioni al nuovo gruppo dirigente relativamente al mancato coinvolgimento del management ancora in carica nelle diverse riunioni che si stavano tenendo circa la predisposizione del nuovo piano aziendale.

Non vi è dubbio, quindi, dall'analisi del complesso dei documenti prodotti emerge che effettivamente la fuoriuscita dal sig. C. [redacted] dalla Banca [redacted] era stata fortemente dovuta al nuovo gruppo dirigente che ha obbiettivamente soppiantato il vecchio dapprima privandolo di ogni autonomia decisionale e, successivamente, incentivandolo a "dimettersi" sia, come reazione alla perdita di poteri sia con veri e propri riconoscimenti monetari (cfr. verbale di conciliazione da cui si deduce che al sig. C. [redacted] era stato corrisposto un bonus di ben € 240.000,00 per andarsene da Banca [redacted]).

IL CASO.it

Del resto nell'atto transattivo intervenuto tra l'attrice e il convenuto è espressamente indicato che la prima versava al secondo un'ingente somma per favorirne l'uscita (si parla addirittura di incentivo all'esodo) a dimostrazione che è stata la prima - nonostante le rassicurazioni ricevute dal proprio ex collaboratore di non volersi dimettere - a preferire lo scioglimento del rapporto in essere.

E' altresì pacifico che nei primi mesi del 2008 (si noti che il patto di non concorrenza transattivamente sottoscritto dal sig. C. [redacted] il 20 dicembre 2007 scadeva il 31 dicembre 2007 e aveva, quindi, un valore obbiettivamente scarso visto che il rapporto

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

si era sciolto il 30 novembre precedente) una cinquantina di promotori finanziari della Banca [redacted] abbiano, dapprima, con il medesimo legale, lamentato non meglio precisati "inadempimenti" da parte dell'attrice, successivamente, interrompendo il rapporto con la medesima, e iniziando, infine, a collaborare con la [redacted], vale a dire con la Banca che aveva posto [redacted] al vertice della selezione della rete, e quindi proprio al vertice del settore di reclutamento dei promotori finanziari. L'iniziale genericità degli addebiti mossi dai promotori in questione, però, è venuta poi meno il 27 febbraio 2008 allorquando il loro legale ha inviato la missiva prodotta sub doc. 11 parte [redacted], nella quale vi è l'attribuzione di fatti specifici e concreti imputabili alla nuova politica seguita dall'attrice e che giustificavano un forte scontento dei promotori stessi che non si sentivano più tutelati ed anzi si vedevano esposti al rischio di concludere contratti nulli e di dover rispondere nei confronti dei propri clienti ai quali dovevano essere offerti prodotti per lo meno "incerti". **IL CASO.it** Orbene come si è già evidenziato in precedenza, il passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra soprattutto nel caso in cui si tratti di soggetti autonomi non legati, cioè, da un vincolo di dipendenza come nel caso di specie, costituisce espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost.. Pertanto affinché si possa ritenere integrata una ipotesi di illecita concorrenza occorre la dimostrazione di quid pluris, individuato, dalla maggioritaria giurisprudenza, nel c.d. animus nocendi cioè nell'intenzione, evidenziata dalle particolari modalità con cui è posto in essere lo storno, non tanto di assicurarsi i benefici che i collaboratori stornati possono procurare, quanto piuttosto di danneggiare l'impresa concorrente. In tal senso è la unanime giurisprudenza della Suprema Corte; tra le tante pronunce si veda quella 9 giugno 1998 nr. 5671, Cass. 22 luglio 2004 nr. 13658 e Cass. 23 maggio 2008 nr. 13424 in base alla quale "affinché lo storno dei dipendenti di un'impresa concorrente possa costituire atto di concorrenza sleale, sono necessari la consapevolezza nel soggetto agente dell'idoneità dell'atto a danneggiare l'altrui impresa ed altresì l'"animus nocendi" cioè l'intenzione di conseguire

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio


tale risultato, da ritenersi sussistente ogni volta che lo storno sia stato posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente".

Pertanto, lo storno può integrare gli estremi della illecita concorrenza laddove vi sia la prova dell'*animus nocendi* desumibile dalle particolari modalità contrarie ai principi di correttezza professionale e imprenditoriale, con cui sono stati reclutati i collaboratori per portarli presso la propria impresa. [Si veda la sentenza 3 agosto 1987 nr. 6682 nella quale la Suprema Corte, con riferimento proprio al problema dello storno di dipendenti, ha ritenuto che non costituiscono concorrenza sleale gli atti con i quali l'imprenditore cerca di assicurarsi la collaborazione di dipendenti della impresa concorrente, ove essi non siano attuati al solo scopo di nuocere alla medesima].

IL CASO.it

La prova dell'*animus nocendi* può essere raggiunta con la dimostrazione delle particolari modalità con le quali lo storno di collaboratori è avvenuta, quali ad esempio l'atteggiamento meramente parassitario, ovvero non giustificato da ragioni organizzative endoaziendali in capo a chi lo pone in essere, ovvero l'aver incentivato il passaggio diffondendo notizie allarmanti sul concorrente, od ancora appropriandosi di pregi riferibili a quest'ultimo ovvero creando un effetto confusorio nella clientela. E' opportuno riportare i tratti salienti della pronuncia della Suprema Corte 9 giugno 1998 nr. 5671 che ha ben chiarito quando uno passaggio di collaboratori può ritenersi integrare atto di concorrenza sleale. In essa i Giudici di Legittimità hanno precisato, infatti, che "la non conformità ai principi della correttezza non può essere ravvisata nella constatazione della idoneità *tout court* a danneggiare, bensì nella particolare ingiustizia di una siffatta ipotesi dannosa, risalente allo schema dell'illecito *extracontrattuale*. Proprio la previsione dell'art. 2105 cc mostra che non è affatto proibito al lavoratore, ed al collaboratore in generale, che lasci il suo datore di lavoro o comunque il suo committente, di porsi a lavorare per

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda



Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

un suo concorrente. Nemmeno è vietato che egli dia luogo ad attività imprenditoriale in concorrenza con quella che in precedenza beneficiava del suo apporto, salvo il limite generale di correttezza in questione se non meglio specificato da apposito patto ... Da ciò deriva che la concorrenza illecita per mancanza di conformità ai principi della correttezza non può in alcun caso derivare soltanto dalla constatazione di un passaggio di collaboratori da una impresa ad un'altra concorrente, nè da quella della contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente, attività in quanto tali legittime.

IL CASO.it

Essa deve invece essere desunta dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga, attraverso questo passaggio, di vanificare lo sforno di investimento del suo antagonista, coerentemente a tutta la logica dell'art. 2598 cc, desumibile dalle figure di illecito indicate ai nn. 1 e 2 ed altresì degli interessi collettivi coinvolti nella dinamica economica, in aderenza alla disciplina dell'art. 41 cost. (Cass. 2643 del 1983, e 11859 del 1997). Non basta che l'atto in questione sia diretto a conquistare lo spazio di mercato del concorrente, anche attraverso l'acquisizione del miglior collaboratore, ma deve essere diretto a privarlo del frutto del "suo" investimento. Dunque, le modalità di tale ricerca del predetto collaboratore, e la attuazione concreta delle misure conseguenti, debbono dimostrare una strategia, benché attraverso forme che non si possono ricomprendere nelle figure di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 2598 cc, pur sempre diretta a creare nel mercato quello stesso effetto confusorio, ovvero discreditante, ovvero ancora parassitario, che attribuiscono ingiustamente a colui che li cagiona il frutto dell'investimento, e dunque l'avviamento, di chi li subisce, (vedi Cass. n. 6625 del 1983)..."

In definitiva, quindi, costituiscono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti dell'imprenditore volti a privare il concorrente del risultato del suo investimento, e tali da cagionargli un danno ingiusto e assimilabile a quelli considerati ai nn. 1 e 2 del medesimo art. 2598 cod.civ..

Il carattere illecito deve escludersi laddove l'atto, sia pure produttivo di un danno per il concorrente consistito nella diminuzione dello spazio di mercato,

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

non si ponga, però, in contrasto con la correttezza professionale.

Nel caso di specie, l'unico aspetto evidenziato dalla Banca istante e che dimostrerebbe la sussistenza dell'*animus nocendi* nella concorrente [REDACTED] sarebbe costituito dal numero di promotori finanziari chiamati a collaborare con lei in aggiunta al sig. C. [REDACTED] e dal fatto che le dimissioni, da parte di questi, erano avvenute senza preavviso.

Tali dati, però, non possono ritenersi significativi in quanto dall'esperita istruttoria documentale (peraltro molto confusa, disordinata, con duplicati inutili e di difficile consultazione sia per quanto riguarda l'attrice sia per quanto riguarda la [REDACTED]) emerge, in primo luogo, che i promotori finanziari passati alla [REDACTED] erano 44 e non i 49 o i 59 affermati dalla Banca [REDACTED] -cfr. doc. 33 parte convenuta-; emerge altresì che il passaggio è intervenuto a partire non dal dicembre 2007/gennaio 2008 bensì, limitatamente a 32 elementi, dal marzo 2008 per protrarsi sino all'ottobre successivo e tale fenomeno è coinciso, da un lato, con una politica di espansione che [REDACTED] stava facendo in quel periodo, dall'altro, con l'arrivo in Banca [REDACTED] di numerosi promotori, circa 160, provenienti dall'[REDACTED] vale a dire dall'istituto al quale apparteneva il nuovo gruppo dirigente (circostanza che di per sé sola legittimava il timore nei promotori della Banca [REDACTED] di un loro ridimensionamento); ed emerge, infine, e soprattutto un esodo massiccio di collaboratori che in detto arco di tempo sono fuoriusciti da Banca [REDACTED] e che nulla hanno avuto a che fare con [REDACTED].

IL CASO.it

[REDACTED] ha positivamente provato di aver "assunto" nel 2008 ben 288 nuovi elementi (cfr. doc. 5b parte convenuta) pari a più di un terzo dell'intero ammontare dei collaboratori. Tale elemento evidenzia la politica di espansione che proprio in quest'anno la convenuta stava ponendo in essere e rientra sicuramente nella strategia imprenditoriale quella di cercare di assicurarsi promotori già esperti e già a conoscenza delle politiche economiche di mercato quali erano quelli provenienti da Banca [REDACTED]. Pertanto il valore numerico degli agenti ex [REDACTED] -44 su 288- assunti dalla [REDACTED] non è assolutamente indice, così come sostenuto dalla società stornata, dell'intento di danneggiare e annientare il

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda


Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

concorrente, bensì è sintomatico esclusivamente della volontà di espansione facente capo alla convenuta la quale intendeva, in tal modo, espandersi su un territorio maggiore di quello sino a quel momento coperto.

IL CASO.it

La mancanza di indizi utili a dimostrare la sussistenza dell'*animus nocendi* da parte della convenuta è ancora più evidente considerando l'esodo massiccio di promotori dalla Banca [redacted] al quale si è assistito a cavallo tra il 2007 e il 2008. Significative, al riguardo, sono sia i numeri documentalmente provati dalla convenuta -che con il doc. 5b già richiamato ha dimostrato che nel 2008 la ex [redacted] ha perso 157 promotori finanziari, ai quali devono sommarsi i 201 persi nel 2009 (cfr. doc. allegato alla comparsa conclusionale, la cui produzione deve ritenersi rituale in quanto trattandosi di dati pubblicati dopo la fine del 2009 non poteva essere prodotto in epoca precedente). Al riguardo l'attrice ha affermato che di tale massa di persone le uniche in certo senso "appetibili" per il mercato fossero proprio i quarantaquattro giunti in [redacted], mentre gli altri o erano poco capaci ovvero si sono dimessi per raggiunti limiti di età. Tale circostanza, però, è rimasta completamente sprovvista di prova non avendo la Banca [redacted] -a fronte di una precisa contestazione avanzata dalla difesa di entrambi i convenuti- nemmeno offerto di provare quanti tra i circa 360 promotori cessati fossero andati in pensione e quanti rientrassero, viceversa, nella schiera dei collaboratori "poco efficienti". L'unica prova che è stata fornita è che tra il gennaio 2008 e il dicembre 2009 sono usciti da Banca [redacted] oltre 350 promotori finanziari di cui solo 44 sono giunti presso [redacted] dopo, si noti bene, che il rapporto con la ex [redacted] era per loro già esaurito avendo receduto dal contratto di agenzia (con o senza preavviso è, a giudizio del Tribunale irrilevante, non avendo Banca [redacted] dimostrato di aver assunto iniziative contro i suddetti promotori che ritenevano sussistere una giusta causa per il recesso, da loro richiamata nella missiva del legale in data 27 febbraio 2008 già in precedenza indicata). Del resto che l'umore di tutti i dipendenti della rete fosse assolutamente negativo nel periodo in esame, è circostanza confermata dagli stessi testi escussi in istruttoria e precisamente dal sig.

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda



Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

O. [redacted] e dal sig. M. [redacted]. Il primo ha, infatti, ricordato che nell'inverno 2007 vi erano voci diffuse circa "una situazione di crisi che stava attraversando" Banca [redacted] e il secondo ha, appunto, confermato che vi è stato un esodo di promotori da Banca [redacted] e che lui stesso se ne era andato essendo stato, sostanzialmente, esautorato dal nuovo gruppo dirigente.

L'insieme degli elementi evidenziati uniti alla profonda trasformazione che stava coinvolgendo la banca istante sia nei vertici sia nella base, costituiscono una riprova dell'assenza dell'*animus nocendi* da parte della [redacted] e del sig. C. [redacted]: quest'ultimo, infatti, aveva perso le prerogative che contraddistinguevano il suo rapporto con banca [redacted] ed era stato da questa incentivato anche economicamente ad andarsene; la prima, dal canto suo, ha dimostrato che nel periodo oggetto del giudizio stava cercando di espandere la propria rete di promotori allo scopo non di paralizzare la concorrente e di acquisirne lo spazio, bensì di conquistare nuovi territori e nuovi clienti attraverso un massiccio reclutamento di nuovi agenti: tant'è che molti di quelli provenienti da Banca [redacted] (e precisamente 14 su 44) non hanno portato con sé alcun cliente sottraendolo all'attrice così come dimostrato sempre dal doc. 33 parte convenuta [redacted]. Il fatto che un terzo dei promotori della Banca [redacted] siano stati acquisiti da [redacted] nonostante la mancanza di un loro portafoglio costituisce l'ulteriore dimostrazione della mancanza di una volontà sopraffattiva e parassitaria nella società convenuta il cui scopo preminente era quello non di arrecare danno alla concorrente, bensì di espandersi assicurandosi i promotori migliori che il mercato in quel momento poteva offrire. L'eventuale " approfittamento " da parte di [redacted] consiste tutt'al più nell'aver colto il momento giusto e nell'aver tratto vantaggio della paura e dallo scontento che animava i promotori finanziari che si stavano o si erano già dimessi da Banca [redacted], per assicurarsene la collaborazione.

IL CASO.it


Inoltre, a ben considerare la società istante non ha nemmeno dimostrato che la concorrente si sia rivolta ai propri collaboratori inducendoli a dimettersi a fronte di incentivi economici, o di altra natura, loro offerti, elemento che se fosse stato provato

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

avrebbe potuto fornire un indizio della volontà sopraffattiva che animava la convenuta: in nessuno dei documenti prodotti e nemmeno nelle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi emerge che la [redacted] abbia offerto condizioni più favorevoli o abbia promesso premi o corrispettivi affinché i promotori finanziari di Banca [redacted] passassero a [redacted]. I testi escussi non hanno riferito di alcuna condotta qualificabile come scorretta da parte né del sig. [redacted] né della convenuta tale da indurre i promotori a cessare la propria collaborazione, cessazione che deve farsi risalire esclusivamente al clima di timore per il proprio futuro che si era legittimamente diffuso in Banca [redacted] a causa prima dello scandalo che aveva colpito i propri vertici e poi del subentro di un nuovo management che aveva portato con sé nuovi promotori esautorando la vecchia dirigenza ed inducendola ad andarsene. **IL CASO.it** Non può inoltre non evidenziarsi che lo stesso teste di parte attrice, sig. [redacted], ha reso dichiarazioni che escludono di per sé sole l'illiceità della condotta tenuta dal sig. [redacted] e, tramite questo, dalla [redacted]. Il teste, infatti, ha ricordato che inizialmente era stato contattato dal suo capo area, sig. [redacted], che gli aveva manifestato i suoi dubbi sulla situazione di Banca [redacted] consigliandoli di investire i soldi dei clienti in prodotti facilmente trasferibili; ha ricordato, altresì, di aver sentito una sola volta il sig. [redacted] (indicato dal [redacted] come soggetto con il quale tenersi in contatto) il quale, nel novembre 2007, gli manifestò la propria intenzione di trasferirsi in [redacted] e gli consigliò di seguirlo che "sarebbe stato pagato bene". Dopo di che il teste non ha riportato alcun'altra iniziativa assunta dal convenuto, ricordando solo che era stato il sig. [redacted] a continuare a chiamarlo per portarlo in [redacted]. Della parte finale della sua deposizione, nella quale ha affermato che altri promotori sarebbero stati contattati da [redacted], non si può tener conto trattandosi di circostanze riferite e che non hanno ricevuto alcuna conferma. Pertanto, dall'unica telefonata intercorsa tra [redacted] e [redacted] non può assolutamente trarsi, come preteso dall'attrice, la convinzione e soprattutto la prova dell'attività denigratoria posta in essere dal resistente nei confronti di Banca [redacted] a vantaggio

Il Giudice Est.
M. Gabriella Mariconda



Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

di [redacted] anche e soprattutto perché i contatti con il sig. O. [redacted] sono stati tenuti da un soggetto diverso da C. [redacted] che nulla ha fatto se non informare il sig. O. [redacted] della sua situazione e di quello si stava accingendo a fare.

In definitiva nel caso di specie l'avvenuta assunzione di alcuni collaboratori dell'impresa concorrente da parte della [redacted] è esplicazione del diritto di ogni singolo lavoratore di migliorare la propria posizione professionale non essendovi prova dell'adozione da parte della convenuta e per il tramite del sig. C. [redacted] di modalità particolari di reclutamento (quali offerta di condizioni economiche non in linea con quelle di mercato, denigrazione sistematica del concorrente -coinvolto in vicende che erano di per sé sole idonee a screditarlo, senza necessità di interventi esterni- propalazione di notizie false relativamente allo stesso o, infine, sfruttamento parassitario dell'altrui "avviamento") idonee a sviare la libera determinazione del volere dei collaboratori nelle loro scelte lavorative e integranti, pertanto, la scorrettezza necessaria per poter qualificare come illecita l'attività concorrenziale posta in essere. **IL CASO.it**

Absolutamente inconferente, inoltre, è il richiamo, da parte dell'attrice, al patto di riservatezza, sottoscritto in occasione di una "due diligence" svolta nell'interesse di [redacted] allorquando, tra il 2005 e il 2006, questa banca, come altre, erano interessate all'acquisizione dell'azienda della società attrice, che al tempo faceva parte del gruppo bancario Banca Popolare [redacted] Banca [redacted] non ha indicato alcun dato riservato relativo alla rete dei promotori finanziari di cui la [redacted] si sarebbe illegittimamente avvalsa per approfittare della situazione contingente che vedeva coinvolta l'attrice. Il nominativo del responsabile commerciale di quest'ultima, infatti, era un dato pubblico, emergente dai quotidiani economici, così come pubblici sono i nomi dei collaboratori di ogni istituto, per cui non si vede in che cosa si sia concretizzata l'asserita violazione del patto di riservatezza da parte della [redacted].

Del resto, la infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice emerge considerando, altresì, che la stessa non ha nemmeno provato, né si è offerta di farlo, che gli agenti asseritamente stornati

Il Giudice Es.
M. Gabriella Marzocchi

Il Tribunale di Monza
Sezione Distraccata di Desio

costituivano, per lo meno, il nucleo essenziale della propria attività economica commerciale in una determinata zona, tant'è che, così come ammesso dalla stessa Banca [redacted], quest'ultima riuscì comunque a far fronte alle non meglio precisate difficoltà che l'uscita dei quarantaquattro collaboratori avrebbero determinato. D'altronde l'asserita utilizzazione a favore dell'impresa convenuta del patrimonio di conoscenza acquisita dagli ex agenti in dipendenza del rapporto che avevano con Banca [redacted] non integra i caratteri dell'illecito concorrenziale e ciò perché per giurisprudenza consolidata all'ex dipendente (e ancor di più all'ex agente) non è interdetto, lo svolgimento di un'attività concorrenziale con quella dell'ex preponente né la possibilità di utilizzare per svolgere tale attività il bagaglio di esperienze, cognizioni e relazioni raggiunto grazie al pregresso rapporto. L'eventuale violazione del patto di non concorrenza sottoscritto dai singoli promotori (che in quanto ausiliari esterni ed autonomi sono centri di imputazione esclusivi dell'asserita illecita attività posta in essere) costituisce circostanza addebitabile direttamente ed esclusivamente nei loro confronti e non certo elemento dal quale poter desumere la sussistenza dell'*animus nocendi* nell'impresa concorrente con la quale gli stessi abbiano iniziato a collaborare.

IL CASO.it

Infine, per quanto concerne la clientela che avrebbe lasciato Banca [redacted] in favore della [redacted] (i c.d. clienti istituzionali di cui non è stato, però, fornito alcun nominativo da parte dell'attrice per non meglio precisati motivi di privacy) è sufficiente considerare che l'attrice non ha nemmeno allegato che la [redacted] per sottrarre clienti, abbia posto in essere comportamenti contrari alla correttezza professionale, e ciò in quanto il rapporto di fiducia che si instaura con il cliente prima di essere con la "banca" è con l'agente o con il promotore vale a dire con la persona con la quale e per la quale il rapporto è sorto. L'unico limite per valutare la liceità dei contatti con i clienti è sempre quello della correttezza professionale ex art 2598 n. 3 cod.civ., correttezza che può dirsi violata non con la mera "sottrazione" del cliente bensì con la positiva dimostrazione che tale scopo sia raggiunto solo a seguito della diffusione nella clientela di

Il Giudice Est.
M. Gabriella Marcondà

Il Tribunale di Monza
Sezione Distaccata di Desio

notizie denigratorie relative alla originaria "committente", dimostrazione che nel caso di specie non è stata assolutamente fornita dall'onerata. Dall'insieme delle considerazioni fatte in precedenza, emerge il rigetto delle domande proposte dalla Banca [redacted] la quale, totalmente soccombente, è condannata a rifondere ai convenuti le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla Banca [redacted] S.p.A. con citazione ritualmente notificata al sig. V. [redacted] C. [redacted] e a [redacted] S.p.A., così provvede:

IL CASO.it

1. Rigetta le domande;
2. Condanna l'attrice a rifondere al sig. V. [redacted] C. [redacted] le spese processuali che si liquidano in complessivi € 28.726,41, oltre Iva e Cpa, di cui € 5.477,50 per diritti e € 20.000,00 per onorari di avvocato;
3. Condanna Banca [redacted] a rifondere a [redacted] S.p.A. le spese processuali che si liquidano in complessivi € 29.966,05 oltre Iva e Cpa, di cui € 5.477,00 per diritti e € 20.000,00 per onorari di avvocato;

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Desio, il 5 marzo 2010.

Il Giudice Unico.

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Graziella Baudina

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI, 7 MAR. 2010

IL CANCELLIERE C2
Dott.ssa Graziella Baudina